REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2026 n.127

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera b) e 9, comma 2 della Legge 4 febbraio 2026 n.16;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 25 agosto 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SCALA DI EQUIVALENZA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ICEE DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2026 N.16 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Articolo Unico

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, definito ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 4 febbraio 2026 n.16, sono individuati nella seguente tabella:

Numero di componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza di cui alla tabella del comma 1, è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
3. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 per ciascun figlio minorenne appartenente al nucleo familiare; tale maggiorazione è elevata a 0,3 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni qualora entrambi i genitori o l'unico genitore presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
b) 0,1 per ciascun componente del nucleo familiare per il quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), della Legge n.16/2026;
c) 0,2 per ciascun componente del nucleo familiare per il quale sia stata accertata una condizione di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della Legge n.16/2026;
d) le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) sono ulteriormente incrementate di 0,1 qualora il soggetto con disabilità media o grave sia minorenne.

4. Le maggiorazioni previste dal comma 3 si applicano distintamente con riferimento a ciascun soggetto in possesso dei relativi requisiti e sono tra loro cumulabili.

5. La maggiorazione di cui al comma 3, lettera a) si applica altresì ai nuclei familiari composti esclusivamente da un genitore non lavoratore e da uno o più figli minorenni; ai soli fini della verifica di tale condizione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi